

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-1849 del 11/04/2019
Oggetto	D.P.R. 59/2013 DITTA BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGR. S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COLTIVAZIONI DI CEREALI, LEGUMI DA GRANELLA E SEMI OLEOSI PER L'ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE CRUDO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA SANTINA N. 7.- Aggiornamento a seguito di modifica non sostanziale.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-1881 del 11/04/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza
Dirigente adottante	ADALGISA TORSELLI

Questo giorno undici APRILE 2019 presso la sede di Via XXI Aprile, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGR. S.S. AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "COLTIVAZIONI DI CEREALI, LEGUMI DA GRANELLA E SEMI OLEOSI PER L'ALLEVAMENTO DI BOVINI DA LATTE, PRODUZIONE DI LATTE CRUDO" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI CORTEMAGGIORE (PC), VIA SANTINA N. 7.- AGGIORNAMENTO A SEGUITO DI MODIFICA NON SOSTANZIALE.

LA DIRIGENTE

Visto il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 (*"Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35"*);

Preso atto che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 *"Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni"*, la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, *"Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni"*, attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzione Ambiente ed Energia (ARPAE);
- con D.G.R. n. 1795 del 31 ottobre 2016 *"Approvazione della direttiva per lo svolgimento delle funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13 del 2005. Sostituzione della direttiva approvata con DGR n. 2170/2015"*, la Regione Emilia Romagna ha fornito indirizzi inerenti le modalità di presentazione e sullo svolgimento dei procedimenti di VAS, VIA, AIA e AUA e stabilito che per installazioni riguardanti opere ed impianti di pubblica utilità il gestore trasmette domanda di AUA direttamente alle strutture ARPAE;

Richiamata l'AUA adottata dalla dalla SAC di Arpae con atto D.D. n° 985 dell'28/02/2019 e rilasciata alla Ditta BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGR. S.S dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con atto del 03/03/2017, prot. n° 2609, per l'attività di "coltivazioni di cereali, legumi da granella e semi oleosi per l'allevamento di bovini da latte, produzione di latte crudo" svolta nell'impianto ubicato in Comune di Cortemaggiore via Santina n. 7;

VISTE:

- l'istanza della Ditta BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGR. S.S., trasmessa, ai sensi della vigente normativa, dall'Unione dei Comuni Bassa Val d'Arda Fiume Po con nota 11/01/2019 (prot. ARPAE n. 4677 di pari data), volta ad ottenere la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale per l'attività di *"coltivazioni di cereali, legumi da granella e semi oleosi per l'allevamento di bovini da latte, produzione di latte crudo"* svolta nello stabilimento in oggetto;
- la nota 13/02/2019, prot. 23656, con cui la Sac di Arpae comunicava al SUAP la necessità di acquisire documentazione nell'ambito della verifica di correttezza formale;
- la documentazione integrativa trasmessa dal SUAP con nota del 19/02/2019 (prot. Arpae n. 27469 del 20/02/2019);

RILEVATO che la comunicazione di aggiornamento consiste nella realizzazione di una copertura della concimaia per lo stoccaggio del letame, la realizzazione di una nuova vasca per per i liquami zootecnici e la realizzazione di una trincea degli insilati;

RILEVATO, che l'istanza è stata avanzata per la modifica non sostanziale:

- dell'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- della comunicazione di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento di cui all'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il " Testa unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e s.m.i.;
- il D. Lgs n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";
- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D. Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";
- la delibera 15.10.2007 n. 77 con la quale il Consiglio Provinciale ha approvato il Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria della Provincia di Piacenza (P.P.R.T.Q.A.);
- la Delibera della Giunta Regionale n. 2236/2009 e s.m.i. in materia di emissioni in atmosfera;
- la deliberazione della Giunta Regionale del 21.7.2014, n. 1180 con la quale è stata adottata la Proposta di Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) di cui al D Lgs. n. 155/2010;

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A.;

RITENUTO necessario aggiornare l'AUA vigente a seguito delle modifiche succitate in base a quanto stabilito dall'art. 6 del DPR 59/13, da modificarsi alla luce delle modifiche proposte che comportano l'aggiornamento di taluni limiti e prescrizioni;

Dato atto che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 70/2018, 90/2018 e 106/2018 alla sottoscritta responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

1. **di modificare**, aggiornandola ai sensi dell'art. 6 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale adottata con determinazione Dirigenziale n. 985 del 28/02/2017rilasciata alla Ditta **BARBIERI SANTE, ACHILLE E BALDUZZI LINA SOC. AGR. S.S.** (C. FISC. 00939090338) per l'attività di "coltivazioni di cereali, legumi da granella e semi oleosi per l'allevamento di bovini da latte, produzione di latte crudo" svolta nello stabilimento sito in Comune di Cortemaggiore (PC), via Santina n° 7 (che è anche sede legale), sostituendo il punto 2 con il seguente:

2. **di impartire**, per quanto attiene le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., le seguenti prescrizioni per lo stabilimento nel suo complesso:

EMISSIONE N. E1 GRUPPO ELETTROGENO A GASOLIO – FUNZIONAMENTO IN CASO DI EMERGENZA

- a) è obbligo del gestore assicurare una conduzione dell'allevamento in grado di non determinare effetti negativi sull'ambiente, avendo cura di prevenire rilasci ed emissioni accidentali e ciò anche grazie ad una adeguata formazione ed informazione di tutto il personale addetto;
- b) tutte le strutture e gli impianti devono essere mantenuti in buone condizioni operative e periodicamente ispezionati e deve essere individuato il personale responsabile delle ispezioni e manutenzioni;
- c) i depositi e gli stoccaggi di materiali polverulenti o potenzialmente polverulenti devono essere realizzati con sistemi atti ad evitare dispersioni polverulente quali apposti silos od appropriate

coperture;

- d) le zone intorno agli edifici devono essere progettate e gestite in modo da essere mantenute pulite dagli effluenti di allevamento, fertilizzanti di qualsiasi natura, mangimi o altri materiali a rischio di emissione di polveri;
 - e) nel caso di capi in stabulazione libera su lettiera permanente: impiego di paglia o di altro materiale lignocellulosico in quantitativo sufficiente a mantenere palabile ed asciutta la lettiera; rimozione frequente dalle corsie di servizio del liquame o del letame nel caso di lettiera in pendenza;
 - f) nel caso di capi in stabulazione libera su cuccette è da prevedere la rimozione frequente del liquame, più o meno ricco di materiale di lettiera, dalle corsie di servizio e di alimentazione;
 - g) devono essere attuati tutti gli accorgimenti per minimizzare la frequenza delle movimentazioni del liquame e per introdurre i liquami al di sotto del pelo libero della superficie dei contenitori di stoccaggio;
 - h) devono essere registrati quale parte del Piano aziendale di monitoraggio e autocontrollo:
 - gli interventi di manutenzione straordinaria aventi rilevanza su qualità ed entità delle emissioni;
 - gli interventi di riparazione e di ripristino di anomalie e malfunzionamenti aventi rilevanza sulla quantità e qualità delle emissioni;
 - gli interventi effettuati per minimizzare le emissioni in atmosfera dai ricoveri;
 - i) le registrazioni devono essere conservate per un periodo pari alla durata dell'autorizzazione;
 - j) il gestore deve **preventivamente** comunicare ad Arpae nodo di Piacenza gli incrementi della capacità massima dell'allevamento e le modifiche di tipologia di allevamenti e tutto quanto possa avere influenza su entità e tipo di emissioni; nel caso di modifiche sostanziali il gestore è tenuto a presentare una nuova domanda di autorizzazione;
 - k) il periodo intercorrente tra il termine di messa in esercizio ed il termine di messa a regime delle strutture nuove o modificate non può superare un mese;
 - l) il gestore deve comunicare la data di messa in esercizio delle strutture nuove o modificate ad Arpae di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento con un preavviso di almeno 15 giorni;
 - m) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo a mezzo di lettera raccomandata r.r. allo Sportello Unico ed all'Arpae di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
3. **di impartire**, per l'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento ai sensi dell'art. 112 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., le seguenti prescrizioni
- a) l'utilizzo agronomico degli effluenti di allevamento e dei fertilizzanti azotati deve essere effettuato nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Reg.le n. 3/17 e delle sue eventuali successive modifiche e aggiornamenti;
 - b) sottoporre i contenitori per lo stoccaggio dei reflui zootecnici alla verifica periodica decennale che ne attesti la perfetta tenuta, in conformità ai requisiti tecnici e di salvaguardia ambientale prescritti Regolamento Regionale n. 3/17;
 - c) la Comunicazione di utilizzo agronomico deve essere comunque tenuta aggiornata ogni 5 anni dalla sua ultima variazione, con valenza di autocontrollo, come disposto all'art. 23 del Reg.to Reg.le n. 3/2017;
4. **di dare atto** che:
- per quanto non espressamente richiamato nel presente atto, resta fermo quanto disposto dal D.Lgs 152/2006 e dalla determinazione Dirigenziale n. 985 del 28/02/2017, in particolare per quanto attiene la durata dell'autorizzazione, che resta stabilita in 15 anni dalla data di rilascio del relativo provvedimento conclusivo da parte del SUAP;
 - il presente provvedimento verrà trasmesso in modalità telematica al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo.

Sottoscritta dalla Dirigente
Dott.ssa Adalgisa Torselli
con firma digitale

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.